

N. 6102/2019 R.G.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA  
SECONDA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE

Letti gli atti della causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 29 marzo 2019

da:

in persona del Procuratore *ad negotia* dott.

in forza di procura speciale del Notaio con sede  
in

rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato all'atto di citazione in opposizione,  
dall'avvocato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato  
in Bologna, Via

nei confronti di:

in persona del  
curatore speciale in forza di nomina del Tribunale di Bologna, C.F.

rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta,  
dall'avvocato del foro di ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in  
Via

Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 10 ottobre 2019, pronuncia la seguente

ORDINANZA

A)

(quest'ultimo quale curatore speciale nominato  
dal Tribunale di Bologna, atteso il conflitto di interessi in essere con la socia accomandataria



) conseguiva dal giudice unico del Tribunale intestato, nei confronti di  
il decreto ingiuntivo n. con il quale veniva intimato alla  
Compagnia di consegnare "i conteggi relativi alle indennità di risoluzione ai sensi degli artt. da 25  
a 33 A.N.A. 2003 e all'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art. 13 A.N.A. 2003".

Esponiva:

- che il dott. costituiva (nel 2007) la società al fine di conseguire da  
(poi confluita in ora ) il mandato agenziale  
per la gestione dell'agenzia di ;
- che la Compagnia mandante operava recesso (con nota in data 10 novembre 2010) ai sensi  
dell'articolo 12 comma 2 punto 1 dell'Accordo Nazionale ANA 2003, lamentando il negativo  
andamento tecnico dell'agenzia;
- che l'agenzia veniva riconsegnata alla Compagnia come da verbale siglato in data 16 dicembre  
2010;
- che la Compagnia con nota del 31 gennaio 2011 commutava il titolo di recesso in recesso per  
giusta causa (ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lett. e ANA 2003);
- che la Compagnia nonostante i solleciti effettuati non comunicava i conteggi delle indennità  
spettanti anche in caso di recesso per giusta causa, né tantomeno pagava tali indennità (la  
mandante avrebbe dovuto fornire tutti i conteggi relativi alle indennità entro il 16 febbraio 2011 ai  
sensi degli articoli da 24 a 33 ANA).

Invocava, al fine di conseguire ingiunzione di consegna dei conteggi, il disposto di cui all'articolo  
119 TUB.

La notifica del decreto ingiuntivo si perfezionava a mezzo PEC in data 19 febbraio 2019.

proponeva tempestiva opposizione con atto di citazione  
notificato a mezzo PEC in data 29 marzo 2019 mediante il quale:

§ in via preliminare deduceva:

- che il soggetto che aveva agito in sede monitoria non poteva dirsi titolare di alcun diritto  
all'ingiunzione richiesta in quanto: non era stata fatta menzione, né nel ricorso né nella procura,  
della messa in liquidazione di ; lo risultava avere quale nome proprio  
non solo come indicato nel ricorso e nella procura;
- che il soggetto che aveva agito in sede monitoria non era titolare di alcun diritto: le eventuali  
indennità semmai andavano corrisposte alla società e di esse avrebbero beneficiato i due  
soci;



§ esponeva:

-che il rapporto agenziale oggetto di causa si era concluso per gravi fatti imputabili alla gestione aziendale, tanto che la responsabile veniva radiata dall'Albo e venivano incardinati giudizi anche in sede penale relativamente ai fatti illeciti contestati;

-di avere sempre dato atto di volere operare la compensazione tra gli importi a credito e quelli a debito delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 ANA;

-che peraltro l'invio dei conteggi a poteva "costituire fonte di grave pregiudizio successivo": benché la Compagnia fosse "temuta in astratto ad inviare i conteggi", ben poteva non inviarli purché ne appalesasse i motivi ostativi;

-che a tal proposito: a fronte di recesso per giusta causa quale era quello in esame, potevano spettare a solo le indennità di cui agli articoli da 27 a 33 ANA, non anche le indennità di cui agli articoli 25 e 26 fatte oggetto di ingiunzione di consegna; dall'ingiunzione effettuata poteva originare un decreto ingiuntivo per il pagamento anche delle indennità non dovute e comunque per importi maggiori di quelli dovuti ove non si fosse tenuto conto della compensazione; era tenuta al risarcimento dei danni derivati dalle gravi irregolarità (stanti i gravi inadempimenti che avevano originato reclami dei clienti e giudizi sia civili che penali);

-che si era completamente al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 633 comma 1 c.p.c. in quanto i conteggi richiesti non consistevano né in cose fungibili né in cose mobili determinate e l'ingiunzione mirava a conseguire un obbligo di fare infungibile (non esistendo il documento scritto nella sua materialità, e mirando l'ingiunzione alla sua formazione).

Concludeva quindi chiedendo che il decreto opposto fosse revocato.

Con decreto, emesso in data 27 maggio 2019 ai sensi dell'articolo 168 bis co. 5 c.p.c., la prima udienza era differita al 10 ottobre 2019.

La convenuta

costituitasi in data 1° ottobre 2019:

-contestava l'eccezione preliminare avversa, evidenziando di avere omesso di indicare per mera svista la circostanza della messa in liquidazione e il secondo nome di battesimo del curatore speciale di

-contestava l'eccezione di compensazione così come delineata da con riguardo all'articolo 34 ANA;

-insisteva nel pretendere la consegna dei conteggi così come domandati in sede monitoria (compresa la somma aggiuntiva ai sensi dell'articolo 12 bis ANA strettamente non fatta oggetto di



pronuncia di ingiunzione); in subordine insisteva nella consegna dei conteggi relativi alle indennità di cui agli articoli da 27 a 33 ANA;

-ravvisava i presupposti di cui all'articolo 633 c.p.c., affermando che nella categoria "*cosa mobile determinata*" rientrava a pieno titolo "*la documentazione [che] la parte avrebbe diritto a ricevere già nella fase preliminare e preparatoria ad un eventuale giudizio, proprio per poterlo affrontare nel migliore dei modi*" e di essersi vista costretta ad agire in sede monitoria al fine di ottenere in tempi rapidi "*i documenti necessari alla completa valutazione della vicenda*" di cui era vittima;

-deduceva di avere fornito in sede monitoria la "*prova scritta dell'esistenza dei documenti*" oggetto di domanda e del proprio diritto di ottenerne "*quantomeno una copia*";

-affrontava nel merito le vicende dell'agenzia, peculiarmente descrivendo quanto emerso a carico della socia

Concludeva quindi chiedendo che l'opposizione fosse rigettata; e formulava istanza ex art. 96 c.p.c.

In occasione dell'udienza del 10 ottobre 2019:

-atteso che la causa era di semplice trattazione, veniva disposto il **mutamento del rito da ordinario a sommario**;

-le parti concludevano come in atti;

-il procedimento era trattenuto in riserva con assegnazione di termine unico sino al 29 novembre 2019 per il deposito di note conclusive.

Le parti depositavano gli scritti conclusivi entro il termine assegnato.

**B)**

L'opposizione proposta da \_\_\_\_\_ è fondata e va accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato, per le seguenti ragioni.

1.

\_\_\_\_\_ in liquidazione (per il tramite del curatore speciale \_\_\_\_\_ nominato dal Tribunale di Bologna Sezione Quarta Civile con decreto depositato in data 10 aprile 2018: documento 1 monitorio), richiamato il rapporto di agenzia intercorso con \_\_\_\_\_ dal 2007 sino al recesso operato dalla mandante, ha agito in sede monitoria per conseguire nei



confronti della Compagnia ingiunzione di consegna di documentazione *rectius* ingiunzione di consegna "dei conteggi relativi alle indennità" a dire di \_\_\_\_\_ di propria spettanza dopo la cessazione del rapporto, e precisamente:

- indennità di risoluzione ai sensi degli articoli da 25 a 33 ANA 2003
- somma aggiuntiva ai sensi dell'articolo 12 bis ANA 2003
- indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'articolo 13 ANA 2003.

2.

Orbene *–premess*o che il decreto ingiuntivo è stato emesso con riferimento alla prima e alla terza tipologia di "conteggi" e non anche con riferimento alla "*somma aggiuntiva ai sensi dell'articolo 12 bis ANA 2003*"- si osserva quanto segue.

2.a.

Ai sensi dell'articolo 633 co. 1 c.p.c. "*Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta; ...*"

Nel caso in esame \_\_\_\_\_ con il proprio ricorso ha chiesto ingiunzione di consegna dei "conteggi" delle indennità e somme in tesi maturate a fine rapporto.

Così facendo \_\_\_\_\_ in sede monitoria ha erroneamente invocato il disposto di cui all'articolo 633 c.p.c. in quanto:

-i "conteggi" chiesti da \_\_\_\_\_ non consistono in una "*cosa mobile determinata*" che potesse dirsi già esistente alla data della domanda;

\_\_\_\_\_ aveva ripetutamente chiesto i conteggi a \_\_\_\_\_ *ante causam* e, non ottenendoli, si è determinata ad agire in sede monitoria;

-così facendo \_\_\_\_\_ pretende la consegna non di un documento che possa dirsi già venuto ad esistenza *in rerum natura*, ma pretende di compulsare \_\_\_\_\_ ad eseguire una *valutazione*, obbligandola a *calcolare* somme che \_\_\_\_\_ ritiene in parte non dovute a fronte del recesso per giusta causa operato ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera e) dell'Accordo Nazionale Agenti (ANA) del 2003 (indennità ex artt. 25 e 26 ANA) e che per il resto, ove mai dovute, ritiene



di potere compensare con propri controcrediti risarcitori originati da fatti illeciti commessi dall'ex agente;

-la domanda monitoria di i mirava dunque a conseguire una pronuncia da utilizzare in sede esecutiva con riferimento a un obbligo di fare *infungibile* (*id est*, redigere conteggi *come se* le somme ad essi sottesi fossero dovute);

-costituisce infine una forzatura il ragionamento effettuato da nelle note conclusive, laddove la stessa ha sostenuto che il documento esisterebbe (e potrebbe essere fatto oggetto di ordine di consegna) in quanto *dovrebbe presumersi* che lo abbia già predisposto (altrimenti –così deduce non condivisibilmente- non si spiegherebbe perché la Compagnia sarebbe entrata nel merito della vertenza).

Nel difetto di prova scritta della pre-esistenza in natura di una cosa mobile determinata (documento -denominato "conteggi" delle indennità e somme- in tesi della ricorrente, contrariamente al vero, già redatto da alla data della domanda), la domanda monitoria avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

2.b.

La pretesa di risulta infondata anche nella presente sede a cognizione piena.

§

non ha chiesto la condanna di al pagamento di una somma di denaro, e neppure ha proposto domanda di mero accertamento del credito vantato (per indennità e somme varie) nei confronti di

Essa pretende puramente e semplicemente di conseguire un ordine di consegna dei "conteggi", deducendo che si tratterebbe di legittima pretesa finalizzata a consentirle ogni opportuna *valutazione* in vista delle *future azioni* da proporre nei confronti di

Come si può notare, inverte l'ordine dei fattori.

, quale ex agente di, se ritiene deve determinarsi ad agire in sede di cognizione ordinaria al fine di vedere accertato l'eventuale credito maturato per indennità e altro e al fine di vedere condannata al pagamento di una somma di denaro.



Nel contesto di tale futuro giudizio, alla luce della documentazione contabile prodotta dalle parti e verosimilmente a seguito di verifica tecnica mediante CTU contabile, si porrebbe all'accertamento della somma eventualmente dovuta.

In tale eventuale giudizio, ciascuna delle parti potrebbe offrire propri conteggi, ricondotti a verosimiglianza e coerenza dal CTU.

Ma appunto la somma finale, eventualmente a credito di [redacted] non sarebbe desumibile da un documento (generato da [redacted] denominato "conteggi delle indennità" ma sarebbe il frutto di multiple operazioni di verifica del dare-avere nel contraddittorio delle parti, nel difetto di accordo sulla spettanza di una determinata somma.

La richiesta di consegna di "conteggi" costituisce una pretesa disancorata dal necessario alveo accertativo contenzioso di cui si è detto.

[redacted], del tutto inconferentemente, intende fare assurgere tale pretesa a diritto pre-esistente e autonomo rispetto all'instauranda causa civile.

§

Neanche il richiamo all'articolo 119 TUB effettuato da [redacted] si attaglia al caso di specie.

L'articolo 119 co. 4 TUB (come modificato dall'articolo 3 del d. lgs. 218/2010) prevede che "*Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione*".

Sono note le pronunce giurisprudenziali che hanno riconosciuto il diritto del cliente dell'Istituto bancario di ottenere l'ostensione di documenti ben precisi, certamente pre-esistenti alla domanda, quali il contratto di conto corrente, gli estratti di conto corrente *et similia*.

Non consta, invece, che siano mai state emesse pronunce di condanna alla consegna di "conteggi" frutto di operazioni valutative da eseguire dopo la domanda, e quindi frutto di valutazioni imposte alla controparte del futuro contenzioso.



Tant'è che l'articolo 119 TUB fa riferimento a "singole operazioni" proprio perché delimita il diritto del cliente a documentazione che *già esiste* presso la Banca ma che la Banca non consegna sebbene sia già esistente.

*Ex multis* si veda Tribunale Bari 16 ottobre 2018 così massimato: "Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione inerente un contratto, gravante sull'istituto bancario, risiede nel principio di buona fede contrattuale, cui sono ispirati sia l'ordinamento bancario sia la legislazione in tema di intermediazione finanziaria.

*Il diritto alla consegna di copia dei contratti è un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte dell'intermediario finanziario di eseguire il contratto secondo buona fede. Appare giustificato il ricorso alla procedura monitoria per consegna di documenti ex art. 633 c.p.c., ove si prevede che il giudice possa pronunciare ingiunzione di consegna di cosa mobile determinata, essendo la modulistica di un contratto di finanziamento una cosa mobile determinata che preesiste all'ordine di consegna".*

§

L'Accordo ANA 2003 all'articolo 34 disciplina il pagamento delle indennità di risoluzione previste dagli articoli da 24 a 33.

Al comma 1 prevede l'obbligo della Compagnia di comunicare il conteggio di tali indennità all'agente, entro 90 giorni dalla data di scioglimento del contratto di agenzia.

Poi ai commi seguenti e precisamente (per quanto qui di interesse) ai commi da 3 a 5 modula diversamente e in modo più articolato la regolamentazione dei conteggi, nel senso che prevede vuoi la "definitiva concorde chiusura dei conti" cui segue l'eventuale conguaglio in favore dell'agente al netto delle somme a suo debito (comma 3), vuoi il pagamento delle indennità "alla definitiva chiusura dei conti, consensuale o giudiziale" (comma 4), in ogni caso "dedotto quanto sia dovuto dall'agente all'impresa" (comma 5).

Nel caso in esame è pacifico che \_\_\_\_\_ ha operato recesso dal contratto di agenzia in essere cor.

-dapprima in data 10 novembre 2010 "con indicazione dei motivi" ("... negativo andamento tecnico complessivo dell'agenzia riferito agli ultimi esercizi che ha evidenziato forti passività, con gravi perdite a carico della ... Società": documento 4 monitorio) ai sensi dell'articolo 12 comma 2 punto 1 ANA 2003;



-successivamente in data 28 gennaio 2011 (anche) *“per giusta causa”* (“... gravi irregolarità relative alla gestione di contratti assicurativi Vita ... emerse solo successivamente alla conclusione della riconsegna dell’agenzia, e attuate attraverso modalità finalizzate a tenerle celate ...”: documento 6 monitorio) ai sensi dell’articolo 12 comma 1 lettera e) ANA 2003.

Pertanto, tenuto conto dell’accordo ANA, del recesso operato da [redacted] e dei contenziosi insorti con alcuni clienti dell’ex agenzia (ampiamente documentati dalle parti), si giustifica ancora una volta l’assunto di [redacted] laddove la stessa ha escluso il diritto di [redacted] di conseguire *tout court* la “consegna” di ipotetici “conteggi” -cioè a prescindere dalla verifica a tutto tondo del dare-avere in sede contenziosa (essendo fallito ogni tentativo di soluzione bonaria)-.

C)

1.

Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico di

La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014.

In particolare:

-la presente causa, in quanto di valore indeterminabile, ai sensi dell’articolo 5 del D.M. citato va considerata *“... di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia”*;

-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva e decisoria;

-attesa la semplicità del caso trattato (causa documentale; unica udienza), si stima equo liquidare complessivi euro 4.500,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell’articolo 2 comma 2 D.M. citato.

Le anticipazioni vanno liquidate in complessivi euro 286,00 (contributo unificato e marca).

2.

Atteso l’esito decisivo raggiunto, l’istanza ex art. 96 co. 3 cpc formulata da [redacted] va *de plano* rigettata.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

- in accoglimento dell'opposizione proposta da \_\_\_\_\_, **revoca** il decreto ingiuntivo n. 1080/2019 emesso dal giudice unico del Tribunale intestato su ricorso di \_\_\_\_\_ in liquidazione;
- **condanna** \_\_\_\_\_ in liquidazione al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.500,00 per compenso di avvocato ed euro 286,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA se dovuta;
- **rigetta** l'istanza ex art. 96 co. 3 c.p.c. formulata da \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_;

Bologna, 1 gennaio 2020.

IL GIUDICE  
(dott. Paola Matteucci)

Si comunichi

